

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante *"Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"*

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 31.03.2017

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Sommario

| | |
|---|----|
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| Art. 1 – oggetto e finalita' del regolamento | 1 |
| CAPO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | 2 |
| TIT. I - DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E TERMINI | 2 |
| Art. 2 – Il procedimento amministrativo..... | 2 |
| Art. 3 - Telematica nel procedimento amministrativo | 3 |
| Art. 4 - Individuazione dei Procedimenti amministrativi | 3 |
| Art. 5 – Termini di Conclusione dei procedimenti amministrativi | 4 |
| TIT. II - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 5 |
| Art. 6 - Individuazione dell'unita' organizzativa responsabile..... | 5 |
| Art. 7 – Individuazione del responsabile del procedimento..... | 5 |
| Art. 8 – Compiti del responsabile del procedimento | 5 |
| Art. 9 - Conflitto di interessi | 6 |
| TIT. III - AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 6 |
| Art. 10 – Avvio del procedimento | 6 |
| Art. 11 - Presentazione delle domande | 7 |
| Art. 12 – Procedimenti ad istanza di parte - termine di decadenza..... | 7 |
| Art. 13 - Comunicazione di avvio del procedimento | 8 |
| TIT. IV - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO | 9 |
| Art. 14 – Acquisizione di pareri da parte di altri uffici dell'amministrazione..... | 9 |
| Art. 15 – Attività consultiva e valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni..... | 9 |
| TIT. V - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | 9 |
| Art. 16 – Sospensione dei termini del procedimento | 9 |
| Art. 17 – Interruzione dei termini del procedimento | 10 |
| TIT. VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA | 10 |
| Art. 18 - Intervento nel procedimento..... | 10 |
| Art. 19 – Diritto di accesso agli atti | 10 |
| TIT. VII - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE | 10 |
| Art. 20 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | 11 |
| Art. 21 – Conclusione del procedimento | 11 |
| Art. 22 – Obbligo di motivazione | 11 |
| Art. 23 – Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati | 11 |
| Art. 24 – Efficacia ed esecutività del provvedimento | 12 |
| Art. 25 – Esecutorietà..... | 12 |
| Art. 26 – Nullità e annullabilità del provvedimento | 12 |
| Art. 27 – Revoca del provvedimento | 13 |
| Art. 28 – Annullamento d'ufficio e convalida | 13 |
| CAPO III SEMPLIFICAZIONE | 14 |
| Art. 29 – Conferenza di servizi (art. 14 l. 241/90) | 14 |
| Art. 30 – Conferenza semplificata (art. 14-bis. l. n. 241/90) | 15 |
| Art. 31 – Conferenza simultanea (art. 14-ter l. 241/90)..... | 17 |
| Art. 32 – Decisione della conferenza di servizi (art. 14-quater l. 241/90)..... | 18 |

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

| | |
|--|-----------|
| Art. 33 – Accordi con altre pubbliche amministrazioni..... | 18 |
| Art. 34 – Accordi integrativi e sostitutivi | 19 |
| Art. 35 – Segnalazione certificata di inizio attivita' - scia..... | 19 |
| Art. 36 – Silenzio-assenso..... | 20 |
| Art. 34 – Controlli..... | 21 |
| CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI..... | 23 |
| Art. 34 - Norme di rinvio | 23 |
| Art. 35 - Entrata in vigore | 23 |

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Attraverso il presente regolamento, la Provincia del Sud Sardegna disciplina i procedimenti amministrativi in armonia con il proprio Statuto e in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività amministrativa della Provincia è improntata ai criteri dell'efficacia, dell'economicità, dell'imparzialità, della pubblicità e della trasparenza, nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. A tal fine garantisce a tutti il diritto di partecipare al procedimento; il diritto di accedere agli atti che li riguardino, anche in modalità digitale; il diritto dei soggetti interessati al procedimento alla conclusione dello stesso entro un termine ragionevole; il diritto di conoscere le ragioni poste a fondamento dei provvedimenti mediante adeguata motivazione.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento e salvo che la legge disponga diversamente, in tutti i casi per i quali non è necessario adottare atti di natura autoritativa, l'Amministrazione Provinciale agisce secondo le norme di diritto privato.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, l'attività amministrativa della Provincia si adegua alle norme della legge 241 del 1990 immediatamente vincolanti per tutta la Pubblica Amministrazione italiana in quanto attinenti a materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, nonché ai principi delle altre norme della legge 241 del 1990, purché non derogate dalle fonti regionali su di esse prevalenti, ed alle normative vigenti in materia di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

CAPO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TIT. I - DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E TERMINI

ART. 2 – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il presente regolamento si applica, per quanto non direttamente disciplinato da fonti legislative o regolamentari, ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza della Provincia.
2. Agli effetti del presente regolamento costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti o operazioni tra loro funzionalmente collegati, conseguenti ad iniziativa di parte o promossi d'ufficio, preordinati all'adozione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di un atto amministrativo chiamato provvedimento amministrativo.
3. Anche se costituito da più fasi di competenza di diversi uffici dell'Amministrazione Provinciale, il procedimento amministrativo è sempre unico in quanto finalizzato all'emanazione di un solo provvedimento finale.
4. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. Fatte salve le definizioni contenute nel D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 821 e nel D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini del presente regolamento si intende per:
 - **"provvedimento amministrativo"**, l'atto proveniente da un'Amministrazione, conclusivo del procedimento amministrativo ed avente rilevanza esterna, indirizzato a soggetti determinati o determinabili ed in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi;
 - **"documento amministrativo"**, ogni rappresentazione comunque formata del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una Pubblica Amministrazione, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
 - **"documento amministrativo informatico"**, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
 - **"interessati"**, tutti i soggetti portatori di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante alla emanazione del provvedimento amministrativo;
 - **"controinteressati"**, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, portatori di un interesse concreto, attuale e meritevole di tutela, ai quali potrebbe derivare pregiudizio dall'emanazione del provvedimento amministrativo richiesto dagli interessati;
 - **"posta elettronica certificata"**, sistema di posta elettronica mediante il quale è fornita al mittente la documentazione, valida agli effetti di legge, attestante l'invio e la consegna della comunicazione al destinatario;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- "posta elettronica istituzionale", la casella di posta elettronica istituita dalla Provincia, attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da protocollare.

ART. 3 - TELEMATICA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, la Provincia del Sud Sardegna incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre Pubbliche Amministrazioni e con i privati, in armonia con le normative vigenti in materia
2. L'Amministrazione utilizza per le comunicazioni interne in via ordinaria e preferenziale la posta elettronica; la posta elettronica istituzionale per le comunicazioni alle altre Amministrazioni; la posta elettronica certificata (P.E.C.) per tutte le comunicazioni ufficiali con Amministrazioni, professionisti, imprese e cittadini che ne facciano richiesta.
3. L'utilizzo da parte della P.A. della posta elettronica certificata basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, ha effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I procedimenti amministrativi di competenza della Provincia del Sud Sardegna, con riferimento alle proprie attività istituzionali, sono individuati con apposite "tabelle procedimentali", pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Per ciascun procedimento, le tabelle indicano:
 - a) la denominazione e l'oggetto;
 - b) le fonti normative;
 - c) la struttura organizzativa competente;
 - d) il Responsabile del procedimento;
 - e) Organo decisore o il Responsabile del provvedimento finale;
 - f) il termine di conclusione;
 - g) la motivazione del superamento del termine finale di 90 gg;
 - h) le modalità di pubblicità, di conoscenza e di accesso degli atti, iniziali, istruttori e finali, del singolo procedimento;
 - i) gli atti e i documenti che il soggetto dovrà produrre a corredo dell'istanza, i soggetti esterni, nonché le strutture interne coinvolte (note);
 - j) l'eventuale operatività del silenzio significativo;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i Dirigenti delle Aree, previa ricognizione dei procedimenti e delle attività di propria competenza, approvano le "tabelle procedimentali" con determinazione.
4. L'elenco dei procedimenti è verificato ed eventualmente aggiornato periodicamente sulla base di particolari esigenze di aggiornamento normativo o funzionali alla semplificazione dell'attività amministrativa.

ART. 5 – TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I termini di conclusione dei procedimenti di competenza della Provincia, ove non siano direttamente previsti per legge o regolamento, sono individuati nelle tabelle procedimentali di cui al precedente articolo, in base alla complessità ed articolazione dei singoli procedimenti amministrativi, al coinvolgimento di altri soggetti esterni o interni, e agli interessi coinvolti.
2. Essi decorrono, per i procedimenti d'ufficio, dalla data in cui l'Amministrazione ha accertato l'obbligo o ha manifestato l'intenzione di procedere; per i procedimenti ad iniziativa di parte, dalla data, attestata dal sistema di protocollo informatico, in cui l'Amministrazione riceve la domanda, la dichiarazione o l'istanza da parte di privati o di altra Amministrazione.
3. Nel caso siano necessarie integrazioni, la documentazione e/o le informazioni integrative sono richieste in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o istanza. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento di tutta la documentazione e/o di tutte le informazioni richieste.
4. Il termine di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi della Provincia è di norma di 90 giorni, salvo che sia diversamente stabilito con norme di legge, di regolamento o con le "tabelle procedimentali" di cui all'art. 4 del presente regolamento.
5. I termini di conclusione dei procedimenti superiori a 90 giorni sono fissati tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, ed in ogni caso non andranno oltre i 180 giorni.
6. In caso di mancata indicazione del termine finale da parte delle singole Aree nelle apposite "tabelle procedimentali" e per i procedimenti non diversamente disciplinati da altre fonti di legge o regolamento il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.
7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici competenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
8. I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti secondo le disposizioni di legge e le altre disposizioni del presente regolamento, alle quali si rinvia.
9. Qualora in relazione al singolo procedimento il termine fissato dall'Amministrazione non sia rispettato, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli interessati, motivando le ragioni del ritardo.
10. In ogni caso, la Provincia è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

colposa del termine di conclusione del procedimento da parte del Responsabile del provvedimento.

TIT. II - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, l'individuazione delle articolazioni organizzative alle quali sono assegnati i procedimenti di competenza dell'Amministrazione avviene sulla base della struttura organizzativa vigente (macrostruttura dell'Ente e microstrutture dei Servizi e degli Uffici), in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La responsabilità del procedimento è del Dirigente dell'Area competente.
2. Per i procedimenti che coinvolgono più Aree e/o Servizi, l'individuazione del Responsabile del procedimento è in capo alla struttura competente all'emanazione dell'atto finale. In caso di conflitto di competenza l'individuazione del Responsabile del procedimento spetta al Direttore Generale o in assenza al Segretario Generale.
3. I Dirigenti dell'Area possono attribuire o delegare ad altro dipendente funzionario della medesima struttura la responsabilità del procedimento amministrativo compresa l'adozione del provvedimento finale.
4. L'attribuzione o la delega di responsabilità del procedimento è formalizzata dal Dirigente con specifico atto dirigenziale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Dirigente che non abbia proceduto ad effettuare alcuna delega, la responsabilità del procedimento è riferita al soggetto che lo sostituisce secondo la disciplina vigente.

ART. 8 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento ha compiti di impulso del procedimento e ne coordina l'istruttoria assicurando ogni atto utile per il sollecito e regolare svolgimento dello stesso, utilizzando ove possibile gli istituti di semplificazione amministrativa. In particolare egli esercita le seguenti funzioni:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
 - d) predispone e trasmette il preavviso di provvedimento negativo nei procedimenti ad istanza di parte;
 - e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - f) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
2. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento non sia competente per l'adozione del provvedimento finale, lo stesso, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, formula al soggetto competente una proposta di provvedimento finale. In tali casi, la proposta formulata dal Responsabile deve risultare da atto scritto a firma del medesimo.
 3. Qualora il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale si discosti dalle risultanze dell'istruttoria, deve darne adeguata motivazione nel provvedimento.
 4. Il Responsabile del procedimento assicura la completezza dell'istruttoria nonché il rispetto dei termini di conclusione del procedimento trasmettendo tempestivamente la proposta di provvedimento all'organo che emana l'atto finale, ovvero, laddove competente, adottando nei termini il provvedimento finale.
 5. Le strutture organizzative coinvolte nell'istruttoria sono tenute a garantire al Responsabile del procedimento la massima collaborazione ai fini di un tempestivo, efficace e completo espletamento dell'istruttoria e conclusione del procedimento entro il termine previsto.

Art. 9 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

TIT. III - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 10 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti amministrativi sono attivati su istanza di parte o d'ufficio.
2. Il procedimento è attivato su istanza di parte qualora leggi, regolamenti o altri provvedimenti prevedono la presentazione da parte di privati o di altra Amministrazione di una domanda, dichiarazione o istanza, comunque denominata, all'Amministrazione Provinciale.
3. Il procedimento è attivato d'ufficio qualora l'Amministrazione Provinciale accerti l'obbligo ovvero manifesti l'intenzione di procedere. Sussiste l'obbligo di procedere non solo nei casi stabiliti dalla legge o da regolamento ma anche nei casi in cui lo richiedano i principi di imparzialità e buon andamento

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

dell'Amministrazione.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Nei procedimenti ad istanza di parte, tutte le domande, dichiarazioni o istanze, comunque denominate, correlate della documentazione necessaria, possono essere consegnate a mani all'Ufficio protocollo ovvero inviate per posta, fax o in via telematica, ovvero attraverso le altre modalità indicate dalla legge.
2. Le domande redatte in forma cartacea e consegnate a mani possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero presentate per posta o fax unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, ovvero inviate attraverso il proprio indirizzo di PEC all'indirizzo di PEC istituzionale dell'Ente.
3. La sottoscrizione di domande, dichiarazioni o istanze non deve essere autenticata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
4. Qualora siano trasmesse con modalità informatica, le domande devono essere firmate digitalmente dall'interessato ed inviate alla casella di posta elettronica certificata istituzionale della Provincia, ovvero attraverso le altre modalità indicate dalla legge.
5. Il cittadino può indicare nelle domande o dichiarazioni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere ogni eventuale ulteriore comunicazione, compreso il provvedimento finale.
6. Qualora lo stesso presenti per via telematica una domanda o dichiarazione redatta su supporto informatico e non dichiara la modalità di comunicazione prescelta, ogni eventuale comunicazione viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale proviene la comunicazione iniziale.
7. L'Amministrazione rende disponibili sul sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze, anche telematiche, da parte dei cittadini.
8. I Responsabili dei procedimenti adottano ogni misura utile per supportare i cittadini nella presentazione delle domande e per l'utilizzo delle autocertificazioni, delle dichiarazioni sostitutive e delle altre modalità di presentazione dei documenti previste dal D.P.R. n. 445/2000.

ART. 12 – PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE - TERMINE DI DECADENZA

1. Salvo diversa previsione, nei procedimenti ad istanza di parte in cui sia previsto un termine a pena di decadenza, si considerano presentate nei termini le domande inviate come segue:
 - se spedite per posta fa fede il timbro postale;
 - se spedite a mezzo fax fa fede la data e l'ora risultante dall'apparecchiatura ricevente dell'Ente;
 - se spedite con posta elettronica certificata fa fede la data e l'ora di invio;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- se spedite con posta elettronica semplice fa fede la data di protocollazione.
- 2. Le domande devono comunque pervenire in tempo utile per essere prese in considerazione, tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento, e purché ciò non comporti un eccessivo aggravamento del procedimento medesimo.
- 3. I bandi, avvisi o atti assimilabili possono specificare il termine, trascorso il quale, le domande non vengono prese in considerazione, nonché le diverse modalità di presentazione delle domande, rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

ART. 13 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento previste per legge o derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, nei confronti dei quali il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.
2. Nella comunicazione devono essere indicati l'Amministrazione competente, il numero di protocollo, l'oggetto del procedimento, la data di presentazione dell'istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte, l'unità organizzativa competente, il nominativo del Responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, l'orario e le modalità di accesso all'ufficio medesimo, nonché la data di avvio e quella entro la quale deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.
3. Qualora il nome del Responsabile del procedimento non sia individuabile immediatamente, devono essere comunicate all'interessato le modalità ed i tempi con cui sarà messo a conoscenza del nominativo del Responsabile.
4. Nel caso in cui per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, l'Amministrazione può adottare altre forme di pubblicità, come Albo Pretorio on-line e il sito internet della Provincia, da attuarsi con idonea comunicazione indicante le ragioni che giustificano la deroga.
5. La comunicazione di cui al comma 1 viene effettuata di norma a ridosso dell'inizio del procedimento e comunque entro un termine congruo prima dell'adozione del provvedimento finale, così da permettere al privato di partecipare all'iter procedimentale.
6. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
7. Resta salva la facoltà del Responsabile del procedimento di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

TIT. IV - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

ART. 14 – ACQUISIZIONE DI PARERI DA PARTE DI ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altra unità operativa dell'Ente, lo stesso viene richiesto al Responsabile della medesima che provvede, anche in via telematica, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Nel caso in cui l'unità operativa richiesta del parere rappresenti esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti istruttori da parte del Responsabile del procedimento.
3. Qualora il parere non venga reso nei termini fissati, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dal parere, fatte salve le responsabilità di terzi inadempienti.
4. Sono fatti salvi i pareri, di cui all'art. 16 comma 3 della L. 241/1990, che devono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

ART. 15 – ATTIVITÀ CONSULTIVA E VALUTAZIONI TECNICHE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Quando per disposizione di legge o di regolamento sia previsto obbligatoriamente o facoltativamente acquisire pareri e valutazioni tecniche da parte di altra Pubblica Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli art. 16 e 17 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

TIT. V - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

ART. 16 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Salvi i casi in cui vi è la necessità di acquisire valutazioni tecniche di competenza di altro organo o ente ai sensi degli articoli 16 e 17 della L. n. 241/1990, la decorrenza dei termini di conclusione del procedimento può essere sospesa per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 giorni, per l'acquisizione di specifiche informazioni, certificazioni o altre integrazioni non attestate in documenti già in possesso della Provincia o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni.
2. Il Responsabile del procedimento trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando la documentazione eventualmente richiesta ed il termine entro cui deve essere presentata.
3. Il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dall'acquisizione delle suddette integrazioni, pareri e valutazioni attestate dalla data di protocollazione.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

ART. 17 – INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento può essere interrotto nei soli casi previsti dalla legge o dal regolamento.
2. In particolare si verifica interruzione dei termini del procedimento nei casi di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e nel caso in cui l'organo deputato ad esprimere un parere abbia manifestato esigenze istruttorie.
3. L'interruzione del procedimento comporta:
 - a) il riavvio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito dall'Amministrazione siano presentati gli elementi richiesti;
 - b) la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione non siano presentati gli elementi richiesti.

TIT VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

ART. 18 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento prendendo visione degli atti del procedimento e presentando memorie scritte e documenti.
2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale ha l'obbligo di valutare le memorie ed i documenti prodotti ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, nonché di motivare le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.
3. L'esercizio della facoltà di intervento può condurre alla conclusione di atti integrativi o sostitutivi di provvedimenti, ai quali si applica la disciplina legislativa vigente e in particolare il successivo art. 30 del presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti tributari e in quelli diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che li riguardano.

ART. 19 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi è disciplinato dalla Provincia nell'apposito "Regolamento per l'accesso civico e per l'accesso generalizzato" adottato con delibera dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 25 del 22 marzo 2017.

TIT. VII - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

ART. 20 - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il Responsabile del procedimento o l'autorità competente, non appena le risultanze istruttorie lo evidenzino e comunque prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Qualora gli interessati non presentino per iscritto le loro osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il procedimento deve essere concluso entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma.
5. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

ART. 21 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento, che sia iniziato d'ufficio o a seguito di istanza, si conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso, salvi i procedimenti che per legge o regolamento prevedano il silenzio significativo, i quali si concludono nel momento in cui è consentito esercitare o dare avvio all'attività.
2. Il Responsabile del procedimento comunica agli interessati l'adozione del provvedimento finale. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ART. 22 - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli normativi od aventi contenuto generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed in modo da evidenziare in modo chiaro e comprensibile le ragioni della ragionevolezza della scelta compiuta.

ART. 23 - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

gravosa, il Responsabile del provvedimento provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.

3. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

ART. 24 – EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
3. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

ART. 25 – ESECUTORIETÀ

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, il Responsabile del provvedimento può imporre coattivamente al soggetto obbligato l'adempimento degli obblighi nei confronti della Provincia. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, il Responsabile del provvedimento, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

ART. 26 – NULLITÀ E ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge ovvero viziato da eccesso di potere o da incompetenza. La violazione di norme sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti, ovvero la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, non comportano l'annullabilità del provvedimento amministrativo qualora sia palese che il contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

ART. 27 – REVOCA DEL PROVVEDIMENTO

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
3. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

ART. 28 – ANNULLAMENTO D'UFFICIO E CONVALIDA

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

CAPO III SEMPLIFICAZIONE

ART. 29 – CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 L. 241/90)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'Amministrazione procedente, anche su richiesta di altra Amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'Amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'Amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'Amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'Amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis L. n. 241/90, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'Amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'Amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis L. 241/90, comma 7, e 14-ter L. 241/90 e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter L. 241/90. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.
5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7 L. n. 241/90, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9 L. n. 241/90.

Art. 30 - CONFERENZA SEMPLIFICATA (Art. 14-bis. L. n. 241/90)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2 L. 241/90, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall'Amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'Amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
 - a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
 - b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 L. 241/90 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter L. 241/90, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.
 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'Amministrazione precedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater L. 241/90, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'Amministrazione precedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis L. 241/90. L'Amministrazione precedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'Amministrazione precedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter L. 241/90.
 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere,

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

L'Amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter L. 241/90. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'Amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 31. CONFERENZA SIMULTANEA (Art. 14-ter L. 241/90)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d) L. 241/90, ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 L. 241/90, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7 L. 241/90, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1 L. 241/90, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater L. 241/90, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 32. DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (Art. 14-quater L. 241/90)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'Amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies L. 241/90. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter L. 241/90, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies L. 241/90.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies L. 241/90 e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

ART. 33 – ACCORDI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste per la conferenza di servizi, la Provincia può sempre concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Nei predetti accordi si osservano le disposizioni sugli accordi integrativi e sostitutivi che

seguono.

ART. 34 - ACCORDI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1. In accoglimento delle osservazioni e proposte eventualmente presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento, la Provincia può stipulare, nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale (accordi integrativi) ovvero in sostituzione di questo (accordi sostitutivi).
2. Il Responsabile del procedimento, al fine di incentivare la conclusione di accordi, predispone un calendario di incontri cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale quando, a seguito dell'intervento nel procedimento dei soggetti legittimati, decida di concludere con gli interessati un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale, definisce preventivamente le motivazioni e le ragioni di opportunità che ne consigliano la stipula, nonché le linee e i contenuti di massima del medesimo.
4. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
5. La Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ART. 35 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA

1. La Provincia del Sud Sardegna applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990. La S.C.I.A. è titolo idoneo a consentire l'inizio dell'attività in luogo dell'atto amministrativo abilitativo nei procedimenti di propria competenza nei quali l'istruttoria comporti la verifica di requisiti oggettivi senza alcuna discrezionalità, sempre che non sia previsto alcun limite di legge o vincoli di natura ambientale, paesaggistici o culturali.
2. I casi in cui un'attività può essere intrapresa sulla base di una segnalazione certificata o di una dichiarazione di inizio attività sono stabiliti nelle tabelle procedurali di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. La segnalazione certificata o la dichiarazione di inizio attività devono indicare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere.
4. Alla S.C.I.A. sono inoltre allegati:

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- a) le dichiarazioni, anche per mezzo di autocertificazioni del richiedente, che indichino la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività;
 - b) le attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati e corredate dagli elaborati tecnici, ovvero le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 386, co. 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per legge.
 - c) i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento di particolari requisiti soggettivi, quando la legge lo richieda.
5. L'attività può essere intrapresa immediatamente decorso il termine di 30 giorni dalla data della sua presentazione; in tal caso, contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione alla Provincia.
 6. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di inizio attività il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
 7. Ove si accerti la difformità dell'attività alle disposizioni di legge, la Provincia adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, (termine ridotto a 30 giorni nei casi di S.C.I.A. in materia edilizia, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato non provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'Amministrazione in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Decorso il termine dei 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, la Provincia potrà intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
 8. Nel caso di esito positivo dei controlli il Responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della S.C.I.A.
 9. Restano ferme le disposizioni normative di settore che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 5, 6 e 7 per l'inizio dell'attività, per le verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge e per l'adozione da parte dell'Amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

ART. 36 – SILENZIO-ASSENSO

1. La Provincia conclude i procedimenti amministrativi di propria competenza con un provvedimento espresso.
2. Salva l'applicazione dell'art. 33 del presente regolamento, nei procedimenti ad istanza di parte, in caso di decorso del termine di conclusione del procedimento senza l'emanazione del provvedimento finale, il silenzio

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi dell'articolo 20 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'assenso si perfeziona solo nel caso in cui l'istanza sia corredata degli elementi richiesti dalla legge e da regolamento e sussistano i requisiti e le condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività stessa.

3. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, questi vanno corrisposti successivamente alla formazione del silenzio assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge. Il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.
4. A fini di semplificazione dell'azione amministrativa, i Dirigenti competenti possono prevedere nelle tabelle procedurali i procedimenti per i quali in via ordinaria l'assenza di un provvedimento espresso equivale a provvedimento di accoglimento.
5. Per tali procedimenti, a fini di certezza e di trasparenza nei confronti del cittadino, il Responsabile è tenuto a comunicare al destinatario del provvedimento il termine decorso il quale il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.
6. Nel caso in cui l'atto di assenso si sia illegittimamente formato, il Responsabile del procedimento provvede:
 - a) ad indicare, quando ciò sia possibile, i termini entro i quali l'interessato può sanare i vizi dell'attività e conformarsi alla normativa vigente;
 - b) a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
7. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in materia di patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, salute, pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'Amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

ART. 34 – CONTROLLI

1. Il Responsabile del procedimento dispone controlli puntuali in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ed eventuali controlli a campione.
2. I controlli sono effettuati preferibilmente in via telematica, entro un congruo termine, di norma non superiore a 30 giorni dalla conclusione del procedimento. Il Responsabile accerta d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato, quando le medesime informazioni sono già in possesso della Provincia o detenute da altre

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Amministrazioni; in mancanza, le richiede direttamente all'interessato.

3. La Provincia sviluppa, mediante intese, rapporti con le altre Amministrazioni, allo scopo di definire le procedure tecnico-operative per facilitare lo scambio di dati necessari ai controlli incrociati.
4. Nel caso in cui la Provincia riscontri, a seguito del controllo, la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'immediata decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.P.R. 12.04.2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; nonché le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e le altre disposizioni di legge in materia.
- D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- D.lgs 30 giugno 2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- L.R. 5 marzo 2008, n. 3 art. 1, commi 16-32 Istituzione sportello SUAP;
- L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line della deliberazione di approvazione e dei relativi allegati;